

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2678

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANTAGATI, ABELLI, FRANCHI, NICCOLAI GIUSEPPE,
TURCHI**

Presentata il 24 luglio 1970

Adeguamento del trattamento economico dei commissari di leva alla loro posizione giuridico-amministrativa di funzionari della carriera direttiva

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, i commissari di leva sono reclutati, attraverso concorsi per titoli, dai capitani, maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli dell'esercito in servizio o in congedo.

Per la loro provenienza e per la peculiarità delle loro funzioni, strettamente connesse alla materia militare, i commissari di leva, pur essendo trasferiti in un ruolo civile, continuano a fruire del trattamento economico militare.

Nello stabilire questo particolare *status*, il legislatore è stato guidato non soltanto dall'intento di evitare, specie ai provenienti dagli ufficiali in servizio permanente effettivo, un peggioramento rispetto al trattamento economico fruito prima della nomina all'impiego civile, ma ha voluto anche assicurare agli ufficiali nominati commissari di leva una progressione economica, pari a quella degli ufficiali.

E ciò non soltanto per l'osservanza del giusto principio di tenere conto degli insopri-

mibili riflessi economici che nella nuova carriera ha il lungo precedente servizio militare, ma anche per l'esigenza di assicurare le premesse per potere ottenere fra gli ufficiali un reclutamento di qualità, garantendo agli interessati che accettano il passaggio alla carriera civile lo stesso trattamento economico, presente e futuro, della carriera che lasciano.

Il parallelismo tra il trattamento economico dei commissari di leva e quello degli ufficiali è stato il criterio informatore del regio decreto 27 maggio 1923, n. 1309, con il quale fu disposto per la prima volta il reclutamento dei commissari di leva dai capitani, maggiori, e tenenti colonnelli in congedo.

Con il regio decreto-legge del 1935, n. 1275, allo scopo (espressamente enunciato nella relazione che accompagnò il decreto stesso all'atto della sua approvazione) di dare maggiore campo di scelta per il reclutamento dei commissari di leva e maggiore garanzia al

delicato ed importante servizio della leva, fu stabilito che questi venissero tratti anche dagli ufficiali in servizio permanente.

Le limitazioni, però, poste alla progressione economica, dapprima al grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto della nomina (legge 27 giugno 1935, n. 1275, e legge 18 gennaio 1952, n. 43) successivamente portata sino al grado di colonnello (legge 12 dicembre 1960, n. 1597), hanno frustrato la finalità che l'amministrazione si proponeva di raggiungere con il suddetto decreto. Dette limitazioni sono state costantemente la causa determinante delle numerose rinunce a commissario da parte degli ufficiali in servizio permanente vincitori di concorsi.

L'inconveniente si spiega perché lo scarso vantaggio, che offre l'attuale trattamento economico agli ufficiali in servizio permanente, specie ai colonnelli, non compenserebbe l'impegnativo, oneroso lavoro e le responsabilità che il nuovo impiego comporta.

Si aggiunga, nella maggior parte dei casi, il disagio morale, materiale ed economico del cambiamento di sede, che spesso costringerebbe gli interessati a staccarsi dalla famiglia.

Si reputa opportuno qui chiarire che i colonnelli in servizio permanente non riceverebbero dal nuovo impiego nessun vantaggio per tutto il periodo durante il quale potrebbero ancora rimanere in servizio come ufficiali cioè sino al raggiungimento dei limiti di età del grado, che variano dai 57 ai 60 anni secondo l'arma, il servizio o il ruolo di appartenenza.

Solo dopo tale periodo e sino al raggiungimento dei nuovi limiti di età dei commissari (65 anni) fruirebbero del vantaggio di percepire gli assegni di servizio attivo al posto degli assegni di ausiliaria, vantaggio divenuto poco rilevante dopo il conglobamento nello stipendio (e quindi pensionabile) di una aliquota di indennità militare, che prima si perdeva interamente con il collocamento in posizione ausiliaria.

Si fa rilevare che gli anni di servizio nel ruolo di commissario di leva non comportano, nella maggior parte dei casi, vantaggi nel trattamento di quiescenza perché gli aumenti biennali dello stipendio spettanti per i primi otto anni vengono computati a tutti gli ufficiali, all'atto del loro collocamento nella riserva, con la riliquidazione della pensione sulla base dell'ultimo stipendio aumentato di quattro scatti, equivalenti ad otto anni di servizio.

Giova, da ultimo, considerare anche che gli ufficiali in servizio permanente, transitando nel ruolo civile, perdono alcuni vantaggi con-

nessi con la precedente posizione di militari. Essi non hanno più diritto alla tariffa militare nei viaggi per ferrovia, perdono l'attendente, hanno 30 giorni di licenza invece di 45, perdono l'eventuale concessione dell'alloggio di servizio, non vengono loro più computati ai fini del conferimento della medaglia Mauriziana gli anni di servizio civile e perdono il diritto a percepire l'assegno mensile della casa ufficiali quando transitano nella riserva.

La progressione economica sino al grado di generale di brigata sarebbe, quindi, un equo provvedimento da adottare anche nell'interesse del servizio perché si otterrebbe la partecipazione ai concorsi di ufficiali del servizio permanente più giovani (anche se di grado elevato) e più qualificati.

D'altra parte, la limitazione del trattamento economico al grado di colonnello che trovò fondamento, com'è noto, nel fatto che i commissari di leva furono inquadrati nel personale civile di gruppo B prima, nella carriera di concetto dopo, non è più giustificabile dal 1963, da quando, cioè, avvenne l'inquadramento dei commissari di leva nella carriera direttiva (legge 27 gennaio 1963, n. 33). Un provvedimento di legge che dia la possibilità della progressione economica sino al grado di generale di brigata oltre ad essere la naturale conseguenza della nuova posizione giuridica di questi funzionari, costituirebbe il giusto riconoscimento dell'ampliamento delle funzioni e delle accresciute responsabilità che la legge 14 febbraio 1964, n. 237, ha loro attribuito.

Questa legge, con l'abolizione delle commissioni mobili di leva, con la istituzione dei consigli di leva con giurisdizione interprovinciale, con la riduzione del numero dei consigli e degli uffici di leva e con lo inglobamento nel servizio della leva anche delle operazioni di selezione attitudinale ha ulteriormente gravato i commissari di leva di compiti e responsabilità, che richiedono capacità, preparazione e grande impegno.

Nell'invocare la progressione economica in questione non si vuole, però, che di essa possano beneficiare incondizionatamente tutti i commissari di leva.

Si reputa, invece, necessaria una disciplina applicativa del provvedimento, che condizioni l'attribuzione economica del grado di generale all'acquisizione di determinati requisiti.

Ferma restando la condizione posta dalla legge attuale, che subordina il trattamento economico del grado superiore alla promozione dell'ufficiale pari grado del servizio permanente della stessa arma o servizio di uguale o

di minore anzianità, la progressione economica al grado di generale di brigata dovrebbe essere subordinata al possesso di altri due requisiti:

avere prestato nel ruolo di commissario di leva un periodo minimo di servizio di tre anni, uguale cioè, a quello richiesto dalla legge per tutti gli altri funzionari civili che rivestono la qualifica di direttore di divisione (o altra qualifica equiparata) per conseguire la promozione alla qualifica superiore;

avere goduto dello stipendio da colonnello, complessivamente nel servizio militare ed in quello civile, per almeno 5 anni, periodo corrispondente alla permanenza minima nel grado di colonnello prevista dalla legge per conseguire la promozione a generale.

Così condizionando l'attribuzione del trattamento economico da generale di brigata si verrebbe ad instaurare una disciplina applicativa del vantaggio, che terrebbe nel giusto

conto la doppia posizione del commissario di leva, ufficiale per il trattamento economico e funzionario civile per il suo nuovo stato giuridico.

Nella sua prima applicazione i beneficiari del provvedimento relativo alla nuova progressione economica sarebbero 35 o 40.

Successivamente, con il collocamento a riposo di parecchi commissari molto anziani ancora in servizio, il numero dei beneficiari diminuirebbe considerevolmente.

L'onere per il bilancio per i primi anni si aggirerebbe sui 16 milioni e vi si potrebbe far fronte, senza bisogno di particolari assegnazioni, con i normali stanziamenti sul capitolo dei trattamenti economici del personale civile.

Confidiamo pertanto, onorevoli colleghi, in un positivo accoglimento della alligata proposta di legge, che raccomandiamo alla vostra approvazione

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1597, è soppresso.

ART. 2.

L'articolo 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali in servizio permanente conservano con la nomina a commissario di leva il trattamento economico goduto quali ufficiali.

Agli ufficiali della ausiliaria e della riserva spettano le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio. Agli stessi spettano i medesimi aumenti di assegni e di indennità di missione che sono stati o vengono attribuiti anche per promozione, ad ufficiali di grado ed anzianità pari o inferiori, appartenenti alla stessa arma o servizio di provenienza, sino a raggiungere l'ammontare stabilito per il grado di generale di brigata.

I predetti aumenti sono attribuiti con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo unico del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295 ».

ART. 3.

L'articolo 5 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Per conseguire il trattamento economico del grado di generale di brigata i commissari di leva devono aver prestato servizio per almeno tre anni nel ruolo di appartenenza e devono essere in godimento da almeno cinque anni del trattamento economico stabilito per il grado di colonnello ».

ART. 4.

La presente legge, nella sua prima applicazione, sarà operante nei confronti dei commissari di leva in servizio alla data del 1° luglio 1970.

ART. 5.

Per l'anno 1970 al maggiore onere di otto milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte per l'esercizio finanziario 1970, con gli stanziamenti del capitolo degli stipendi e retribuzioni del personale civile del Ministero della difesa.